

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 86-6288

Casa famiglia ad accoglienza mista. Modifica alla DGR n.10-11729 del 13.7.2009 recante i requisiti strutturali e gestionali.

A relazione degli Assessori Porchietto, Cavallera:

Premesso che

con DGR n. 24-23032 del 22.2.1993 la Regione Piemonte riconosceva la casa-famiglia quale presidio a carattere sperimentale, allo scopo di rispondere in modo più efficace agli effettivi bisogni delle persone, sempre più diversificati ed articolati, prendendo atto delle positive esperienze di accoglienza a carattere familiare attive in Piemonte da lungo tempo;

tali strutture erano volte all'accoglienza di persone con caratteristiche diverse, offrendo un contesto caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva ed un'organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare, attività volte alla risocializzazione ed al reinserimento sociale, oltre che assistenza nelle funzioni quotidiane;

dato atto che la sperimentazione condotta negli anni successivi sul territorio piemontese, principalmente, anche se non in via esclusiva, dall'Associazione Papa Giovanni XXIII°, ha consentito di rispondere ad effettive e specifiche necessità emergenti, evidenziando altresì l'esigenza di pervenire ad un inquadramento a regime delle caratteristiche strutturali e gestionali di tali presidi, superando la fase sperimentale;

accertato che con DGR n. 10-11729 del 13.7.2009 venivano, pertanto, individuati i requisiti strutturali e gestionali delle case famiglia ad accoglienza mista, riconosciute quali strutture residenziali socio-assistenziali di tipo familiare, destinate ad accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui anche bambini ed adolescenti, di età compresa tra 0 e 17 anni;

preso atto che, nel suddetto provvedimento, Allegato A, Paragrafo "Personale", si prevedeva che, "relativamente alle attività di accoglienza riferite esclusivamente all'area sociale uno dei due adulti accoglienti deve possedere il titolo di educatore professionale o equipollente (ex DGR 30-3773 dell'11.9.2006) o, in assenza, la specializzazione di Coordinatore di nucleo in comunità socio-sanitarie secondo lo standard formativo previsto dalla Regione Piemonte (DGR n. 35 – 9199 del 14/7/2008)";

dato atto che, con la successiva DGR n. 45 – 4248 del 2012, che definisce i requisiti strutturali e gestionali delle strutture per anziani, è stato revocato il dispositivo della D.G.R. n. 35 – 9199 del 2008 che approvava, tra l'altro, lo standard formativo del profilo professionale di Coordinatore di nucleo in comunità socio-sanitarie, anche in considerazione del fatto che i relativi corsi non erano mai stati attivati;

accertato che, in conseguenza dell'approvazione di tale provvedimento, è venuto meno uno dei presupposti attuativi principali della DGR n.10-11729 del 13.7.2009, con conseguente impossibilità di attivare percorsi formativi volti all'acquisizione della specializzazione di Coordinatore di nucleo in comunità socio-sanitarie;

vista, pertanto, la necessità di colmare la lacuna creatasi nella regolamentazione delle case famiglia ad accoglienza mista, continuando ad assicurare la piena operatività alle case famiglia attualmente esistenti, attraverso una valorizzazione dell'esperienza di accoglienza e di professionalità maturata;

si ritiene opportuno modificare l'Allegato A Paragrafo "Personale" alla DGR n. 10-11729 del 13.7.2009, prevedendo che, in assenza del titolo di educatore professionale o titoli equipollenti, uno dei due adulti accoglienti deve essere in possesso dell'attestato di frequenza e profitto in esito al Corso di aggiornamento per Coordinatore di Equipe socio-sanitaria ed educativa, approvato dalla Direzione Istruzione, formazione e lavoro a seguito di istruttoria della competente Commissione tecnica regionale "Servizi alla persona-Servizi socio sanitari ed educazione", di cui alla D.G.R. n. 19 -3099 del 12 dicembre 2011, in luogo della specializzazione di Coordinatore di Nucleo in comunità socio-sanitarie.

Il corso formativo standard di cui sopra appare rispondere pienamente alle caratteristiche delle case famiglia ad accoglienza mista, che si configurano come esperienze di accoglienza a carattere familiare, rivolte a persone con esigenze e caratteristiche diversificate, assicurando al contempo la qualità dell'accoglienza stessa.

Il corso formativo dovrà essere attivato da Agenzie Formative accreditate, secondo le regole definite dal sistema regionale della formazione professionale di cui alla L.R. n. 63/1995 e s.m.i., e dovrà prevedere, ai fini dell'autorizzazione o riconoscimento provinciale del corso in questione, l'attestazione rilasciata da/dagli enti gestori istituzionali delle funzioni socio assistenziali di competenza territoriale, di cui agli artt. 6 e 9 della L.R. n.1/2004, in merito all'avvenuta rilevazione dei fabbisogni formativi;

considerato, inoltre, che i corsi formativi volti all'acquisizione della specializzazione di Coordinatore di nucleo in comunità socio-sanitarie non sono stati attivati, e che, pertanto, gli adulti accoglienti interessati, operanti presso le case famiglia, a seguito del superamento della fase sperimentale di cui alla DGR n. 24-23032 del 1993, non hanno avuto modo di acquisire la suddetta specializzazione;

si rende necessario prevedere, inoltre, per le case famiglia ad accoglienza mista che, alla data di approvazione della presente deliberazione, risultino autorizzate ai sensi della DGR n. 24-23032 del 22.2.1993 o della DGR n. 10-11729 del 13.7.2009, qualora non in possesso dei profili sopra indicati, uno dei due adulti accoglienti sia tenuto ad acquisire l'attestato di frequenza e profitto in esito al Corso di aggiornamento per Coordinatore di Equipe socio-sanitaria ed educativa, entro e non oltre 12 mesi dall'avvenuta approvazione della presente deliberazione.

Tale previsione a carattere transitorio consente di evitare l'interruzione del servizio offerto dalle case famiglia di cui trattasi, a detrimento dell'utenza accolta in tali strutture, senza imporre al contempo - a fronte della situazione socio-economica attuale - alle realtà già funzionanti ulteriori aggravii dei costi, che deriverebbero dall'obbligo di avvalersi di un educatore professionale, ancorché part-time.

Decorso tale termine senza che sia stato acquisito l'attestato di frequenza e profitto al corso di cui sopra, le autorizzazioni al funzionamento sono revocate dalla competente commissione di vigilanza e le case famiglia interessate devono cessare l'attività.

Verificato, inoltre, che l'Allegato B alla DGR n. 10-11729 del 13.7.2009 individua, per determinare i valori massimi delle tariffe delle case famiglia ad accoglienza mista, percentuali massime di riferimento rispetto a quanto disposto con DGR n. 17-15226 del 30.3.2005 e s.m.i. (per gli anziani non autosufficienti) e con DGR n. 41-12003 del 15.3.2004 (per i minori);

accertato che tali provvedimenti sono stati abrogati rispettivamente con DGR n. 45 – 4248 del 2012 e n. 25-5079 del 2012;

si rende necessario prevedere che, nelle more dell'individuazione di nuovi criteri per la definizione delle tariffe da applicarsi alle strutture regolamentate con le DGR n. 45-4248/2012 e n. 25-5079/2012, si applichi, in via estensiva, il criterio già individuato all'Allegato B della DGR n. 10-11729 del 13.7.2009, secondo il quale le tariffe non possono superare quelle mediamente applicate dalle strutture che operano sul territorio ove è inserita la Casa famiglia, ovvero già riconosciute dai Servizi per casi analoghi d'inserimento in altre strutture. In ogni caso le tariffe devono essere compatibili con il carico di personale determinato per ogni singolo PAI e devono essere determinate ed accettate prima dell'inserimento di ogni singolo utente nella struttura;

tutto ciò premesso;

vista la Legge 328/2000;

visto il Decreto Ministeriale n. 308/2001;

vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004;

vista la D.G.R. n. 10-11729 del 13.07.2009 “Casa Famiglia ad accoglienza mista. Requisiti strutturali e gestionali, regime autorizzativo”;

LA GIUNTA REGIONALE,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di modificare, per le motivazioni e le finalità meglio illustrate in premessa, l'Allegato A paragrafo “Personale” alla DGR n. 10-11729 del 13.7.2009, prevedendo che, in assenza del titolo di educatore professionale o titoli equipollenti, uno dei due adulti accoglienti della casa famiglia ad accoglienza mista debba essere in possesso dell'attestato di frequenza e profitto in esito al Corso di aggiornamento per Coordinatore di Equipe socio-sanitaria ed educativa, approvato dalla Direzione Istruzione, formazione e lavoro a seguito di istruttoria della competente Commissione tecnica regionale “Servizi alla persona–Servizi socio sanitari ed educazione”, di cui alla D.G.R. n. 19 –3099 del 12 dicembre 2011, in luogo della specializzazione di Coordinatore di Nucleo in comunità socio-sanitarie, standard formativo originariamente previsto ed abrogato con DGR n. 45 – 4248 del 2012;

-di dare atto che il corso formativo standard di cui sopra dovrà essere attivato da Agenzie Formative accreditate secondo le regole definite dal sistema regionale della formazione professionale di cui alla L.R. n. 63/1995 e s.m.i., e dovrà prevedere, ai fini dell'autorizzazione o riconoscimento provinciale del corso in questione, l'attestazione rilasciata da/dagli enti gestori istituzionali delle funzioni socio assistenziali di competenza territoriale, di cui agli artt. 6 e 9 della L.R. n.1/2004, in merito all'avvenuta rilevazione dei fabbisogni formativi;

- di prevedere che, al fine di assicurare la continuità operativa delle case famiglia ad accoglienza mista autorizzate ai sensi della DGR n. 24-23032 del 22.2.1993 o della DGR n. 10-11729 del 13.7.2009, qualora non in possesso dei profili professionali definiti dalle citate deliberazioni, uno dei due adulti accoglienti sia tenuto ad acquisire l'attestato di frequenza e profitto in esito al Corso

di aggiornamento per Coordinatore di Equipe socio-sanitaria ed educativa, entro e non oltre 12 mesi dall'avvenuta approvazione della presente deliberazione;

-di prevedere, altresì, che, decorso tale termine senza che sia stato acquisito l'attestato di frequenza e profitto al corso di cui sopra, le autorizzazioni al funzionamento siano revocate dalla competente commissione di vigilanza e le case famiglia interessate debbano cessare l'attività;

-di prevedere che, nelle more dell'individuazione di nuovi criteri per la definizione delle tariffe da applicarsi alle strutture regolamentate con le DGR n. 45-4248/2012 e n. 25-5079/2012, per l'inserimento in case famiglia ad accoglienza mista, si applichi, in via estensiva, il criterio già individuato all'Allegato B della DGR n. 10-11729 del 13.7.2009, secondo il quale le tariffe non possono superare quelle mediamente applicate dalle strutture che operano sul territorio ove è inserita la Casa famiglia, ovvero già riconosciute dai Servizi per casi analoghi d'inserimento in altre strutture. In ogni caso le tariffe devono essere compatibili con il carico di personale determinato per ogni singolo PAI e devono essere determinate ed accettate prima dell'inserimento di ogni singolo utente nella struttura.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)